



REPERTORIO n.1602

RACCOLTA n.1320

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA**

REPUBBLICA ITALIANA

Il 23 (ventitré) aprile duemilaventiquattro alle ore 14,30 (quattordici e trenta minuti).

In Milano, presso la sede dell'associazione in via della Moscova n. 13.

Avanti a me, dott.ssa Chiara Maria Colombo, Notaio in Milano, iscritta nel Ruolo dei Notai del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, è comparso:

RAMAROLI FABIO, nato a Roverbella il 23 novembre 1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione di cui infra.

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, nella sua veste di Presidente dell'associazione non riconosciuta

"ASSOCIAZIONE ITALIANA NEGOZI CELIACHIA"

in breve **"A.I.N.C."**, con sede in Milano, viale Bianca Maria n. 13, codice fiscale e partita IVA: 08509110964, pec:ainc@pec.it, mi dichiara che in questo luogo, giorno e ora si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea straordinaria della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Adeguamento della denominazione sociale alle previsioni dell'art. 12 del D.Lgs. 117/2017;**
- 2. Riformulazione dell'oggetto sociale in aderenza alle attività svolte in conformità alle previsioni dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;**
- 3. Trasferimento della sede legale;**
- 4. Adozione di nuovo testo di Statuto Sociale conforme alle previsioni del D.Lgs. 117/2017;**
- 5 Richiesta di iscrizione al R.U.N.T.S.;**
- 6. Delega per l'iscrizione al R.U.N.T.S. e conseguenti formalità;**
- 7. Conferma delle cariche.**

Il Comparente mi chiede, pertanto, di far constare con il presente atto dei lavori dell'assemblea e delle conseguenti deliberazioni.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea il Comparente nella propria veste di Presidente dell'associazione, il quale dà atto:

- che l'assemblea è stata convocata, mediante lettera spedita a tutti i soci per posta elettronica il 5 aprile 2024, in conformità alle previsioni dell'art. 7 del vigente Statuto;
- che, oltre ad esso Comparente, sono presenti i Consiglieri Prandolini Bruno, Messina Antonio, Fazzari Nicolas, Taiocchi Cinzia e Maniscalco Domenico, giustificati gli altri consiglieri assenti;
- che non vi è Organo di controllo, non sussistendo ad oggi le condizioni che ne rendono obbligatoria la nomina, come anche i Consiglieri e il Tesoriere presenti confermano;
- che sono altresì presenti, in proprio o per delega conservata negli atti dell'Associazione, n.10 (dieci) associati su un totale di n.91 (novantuno) associati, come da **foglio presenze** che, sottoscritto ai sensi di Legge, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;
- che ai sensi dell'art. 9 del vigente Statuto, l'assemblea delibera in seconda



convocazione qualunque sia il numero dei presenti e dei rappresentati;

A questo punto il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione all'intervento dei soci presenti, **dichiara l'odierna assemblea validamente costituita in seconda convocazione e atta a deliberare** e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In particolare, **il Presidente espone quanto segue:**

= l'associazione è retta dallo statuto adottato in sede di atto costitutivo sottoscritto in data 15 giugno 2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 3 il 23 giugno 2014 al n. 2682 Serie 3;

= ai fini dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (R.U.N.T.S.) si rende necessario adeguare il predetto statuto alle norme del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore o CTS);

= preliminarmente e strumentalmente all'adeguamento dello statuto, si rende necessario adeguare la denominazione dell'associazione, inserendo l'indicazione di Ente del Terzo Settore e prevedendo l'uso dell'acronimo ETS, e riformulare gli scopi associativi, in aderenza alle attività svolte dall'ente e alle indicazioni del CTS;

= si rende altresì opportuno spostare la sede da Milano, viale Bianca Maria n. 13, a Milano, via della Moscova n. 13, dando atto che non vi sono cespiti da volturare a nome dell'associazione con la nuova sede;

= per quanto occorrer possa, si rende opportuno confermare le cariche sociali del Consiglio direttivo rinnovate nell'assemblea ordinaria annuale già tenutasi in data 14 aprile 2024, sino alla loro naturale scadenza.

Il Presidente, quindi, **presenta all'assemblea il nuovo testo di statuto** che, tenendo conto delle indicazioni del CTS, prevede in particolare:

- la riformulazione della denominazione in "**ASSOCIAZIONE ITALIANA NEGOZI CELIACHIA - Ente del Terzo Settore**", più brevemente anche "**A.I.N.C. ETS**";

- il trasferimento della sede sociale da Milano, viale Bianca Maria n. 13, a **Milano, via della Moscova n. 13;**

- la durata dell'associazione a tempo **indeterminato;**

- la chiusura degli esercizi sociali al **31 dicembre** di ogni anno;

- una più precisa definizione degli scopi associativi in aderenza alle attività svolte dall'ente;

- la devoluzione del patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore;

- l'intrasmissibilità della quota e la mancanza di qualsivoglia discriminazione per l'ammissione,

e riferisce che detto Statuto è del tutto invariato rispetto al testo di Statuto già sottoposto all'attenzione di tutti gli associati e dagli stessi approvato senza rilievi, per quanto occorrer possa, in data 14 aprile 2024 in sede di assemblea ordinaria.

Infine, il Presidente, considerata la possibilità che in sede di iscrizione dell'ente al R.U.N.T.S. vengano richieste modifiche e adeguamenti ulteriori all'approvando testo di statuto, propone di delegare in via disgiunta ciascun componente dell'organo amministrativo affinché compia ogni atto utile a ottenere la qualifica di ETS, a iscrivere l'ente nel R.U.N.T.S., nonché a effettuare le eventuali modifiche al testo di statuto che regolerà la vita dell'ente sotto il vigore del Codice del Terzo Settore.

Conclusa la propria esposizione, il Presidente **apre la discussione.**

Nessuno chiedendo la parola, l'assemblea, con voto favorevole ed unanime di tutti gli intervenuti espresso per alzata di mano, come accertato dal

Presidente,

DELIBERA

1) di **adeguare la denominazione dell'associazione** al disposto dell'art. 12 del D.Lgs. 117/2017 come segue: **"ASSOCIAZIONE ITALIANA NEGOZI CELIACHIA - Ente del Terzo Settore"** (più brevemente anche **"A.I.N.C. ETS"**);

2) di **reformulare lo scopo e l'oggetto dell'associazione** come segue:

"Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2-1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni associatoeconomiche.

2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

= interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a), ed in particolare produzione e commercializzazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare per persone affette da malattie metaboliche congenite, da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, per le quali la dietoterapia rappresenta intervento irrinunciabile, Patologie inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza D.P.C.M 12 gennaio 2017;

= prestazioni associato-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c), con riferimento alla Legge 4 luglio 2005 n. 123 recante "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia", e in particolare:

- ricerca e messa a disposizione nei punti vendita associati di prodotti che gli aggiornamenti del mercato offrono al fine di agevolare i propri clienti alle scelte più appropriate per i loro disagi alimentari;

- controllo che nei Negozi Specializzati Celiachia Associati ci sia un'adeguata offerta di prodotti senza glutine erogabile dal SSN;

- ricerca, proposta e coordinamento di strutture di organizzazione commerciale con l'obiettivo del contenimento dei prezzi dei prodotti a beneficio dei propri Associati e dei loro clienti;

= educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di

interesse sociale con finalità educativa (lett. d), e in particolare organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione, avvalendosi di medici specializzati, rivolti a titolari e collaboratori nei punti vendita di erogazione di prodotti dietetici.

Come rappresentante della Categoria Negozi Specializzati potrà partecipare, a livello istituzionale, ai lavori che riguardano l'organizzazione dell'erogazione dei buoni celiachia tramite Tessera Sanitaria o altro metodo informatizzato e potrà intervenire a livello nazionale con Interpelli Formali o Denunce Formali agli Enti di Competenza qualora esistano ritenute non conformi.

2-4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2-5 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-6 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

2-7 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

2-8 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.";

3) di stabilire che la sede legale è in Milano, via Della Moscova n. 13;

4) di adottare il nuovo Statuto che regolerà la vita dell'ente, nel testo conforme al CTS e che recepisce altresì le delibere di cui sopra, che mi viene consegnato dal Presidente e che, sottoscritto ai sensi di Legge, si allega al presente atto sotto la lettera "B", approvato nella sua interezza ed articolo per articolo dall'assemblea;

5) di volersi iscrivere nel R.U.N.T.S. quale Ente del Terzo Settore ai sensi del CTS, conferendo sin da ora al Presidente ed ai consiglieri pro tempore in carica - disgiuntamente fra loro - tutte le più ampie facoltà per:

- compiere ogni atto utile ad assumere e/o mantenere la sopra citata qualifica e a richiedere ed ottenere l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico del Terzo Settore, tra cui - esemplificativamente e non esaustivamente - redigere, richiedere, sottoscrivere e depositare ogni tipo di documentazione;
- apportare al presente verbale e ad ogni testo di statuto tutte le

modificazioni, soppressioni, integrazioni o precisazioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità e/o necessarie e/o anche solo opportune al fine di consentire la trasmigrazione, l'iscrizione e/o il deposito nel Registro del Terzo Settore, purché gli stessi non risultino sostanzialmente alterati;

- compiere ogni adempimento, anche se richiesto da ogni pubblica autorità competente, e ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per qualsivoglia altro adempimento, anche di natura fiscale, con ogni inerente potere e facoltà, ivi compresi quelli di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri;

6) di confermare i componenti del Consiglio Direttivo, già nominati in data 14 aprile 2024 dall'assemblea ordinaria dell'associazione, che rimarranno per quattro esercizi, nelle persone di:

- RAMAROLI FABIO, nato a Roverbella il 23 novembre 1956, residente a Rivalta sul Mincio, via Camignana n. 1, Codice fiscale: RMR FBA 56S23 H604A (Presidente);

- MESSANA ANTONIO, nato a Milano il giorno 1 agosto 1963, residente a Bareggio, via Francesco Crispi 47, Codice fiscale: MSS NTN 63M01 F205R (Vice presidente Nord);

- DE FRAIA BARBARA, nata a Brindisi il giorno 11 ottobre 1973, residente a Brindisi, via Boldini n. 20, Codice fiscale: DFR BBR 73R51 B180D (Vice Presidente Sud);

- PRANDOLINI BRUNO, nato a Brescia il 16 ottobre 1967, residente a Brescia via Settima n. 16 - Quartiere Giuseppe Cesare Abba, Codice Fiscale: PRN BRN 67R16 B157B (Segretario Generale);

- TAVIANI CRISTIANO, nato ad Acquapendente il 31 ottobre 1972, residente a Jesi, via Gentile da Fabriano n. 7, Codice Fiscale: TVN CST 72R31 A040U (Consigliere);

- MENDOLA MICHELE, nato a Caltanissetta il 3 agosto 1983, residente in Caltanissetta, Contrada Urra Balate sn, Codice Fiscale: MND MHL 83M03 B429C (Consigliere);

- TAIOCCHI CINZIA, nata a Bergamo il 7 dicembre 1962, residente a Bergamo, via Como n. 10, Codice Fiscale: TCC CNZ 62T47 A794Z (Consigliere);

- FAZZARI NICOLAS, nato a Chambéry (Francia) il giorno 8 maggio 1967 residente a Milano, via privata degli Artaria n.13, Codice Fiscale: FZZ NLS 67 E08 Z110R (Consigliere);

- OTTOMANO SANTA, nata a Mola di Bari il 21 maggio 1965, residente a Mola di Bari, via della Luna n. 10, Codice Fiscale: TTM SNT 65E61 F280G (Consigliere);

- MANISCALCO DOMENICO Maria, nato a Palermo il 5 maggio 1967, residente a Milano, viale Argonne n. 53, Codice Fiscale: MNS DNC 67E05 G273H (Tesoriere);

7) di conferire a ciascun componente del Consiglio direttivo tempo per tempo in carica - disgiuntamente fra loro - le più ampie facoltà per dare esecuzione alle presenti delibere, apportare al presente verbale, tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte eventualmente richieste dalle competenti Autorità, nonché ogni altro registro di competenza;

9) di dare atto, ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), che **il patrimonio dell'Associazione, è pari ad Euro 25.943,52** (venticinquemilanovecentoquarantatre virgola cinquantadue) e così

almeno pari all'importo minimo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) previsto dalla normativa vigente, come lo stesso Comparente, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione, dichiara e attesta.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno domandando la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'assemblea alle ore 15,20 (quindici e venti minuti primi).

Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto viene da me letto al Comparente che lo approva, lo conferma e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 15,25 (quindici e venticinque minuti primi) omessa la lettura di quanto allegato per espressa volontà del Comparente e con il mio consenso.

Consta di due fogli scritti da me Notaio e da persona di mia fiducia per sei pagine fin qui.

Firmato: RAMAROLI FABIO

Firmato: CHIARA MARIA COLOMBO Notaio impronta del sigillo

Allegato "A" al n. 1602/1320 di repertorio

ELENCO SOCI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23/04/2024

RAMAROLI FABIO nato a Roverbella (MN) 23/11/1956, residente a Rivalta sul Mincio, Via Camignana 1 46040 Rodigo (MN) RMRFBA56S23H604A - in persona

PRANDOLINI BRUNO nato a Brescia il 16/10/1967 residente a Brescia Q.re G.C. Abba Via Settima, 16 - 25127 Brescia (BS) PRNBRN67R16B157B - in persona

MESSANA ANTONIO nato a Milano il 01/08/1963 residente a Bareggio (MI) Via Francesco Crispi 47 - MSSNTN63M01F205R in persona

DE FRAIA BARBARA nata a Brindisi 11/10/1973 residente a Brindisi in via Boldini, 20 DFRBBR73R51B180D - per delega a Prandolini Bruno

MANISCALCO DOMENICO MARIA nato a Palermo il 05/05/1976 residente a Milano in Viale Argonne 53 MNSDNC67E05G273H - in persona

TAVIANI CRISTIANO nato ad Acquapendente (VT) il 31/10/1972 residente a Jesi (AN) in Via Gentile da Fabriano 7 60035 TVNCST72R31A040U - per delega a Ramaroli Fabio

MENDOLA MICHELE nato a Caltanissetta (CL) il 03/08/1983 residente in Contrada Urro Balate sn 93100 Caltanissetta MNDMHL83M03B429C - per delega a Mendola Michele

FAZZARI NICOLAS nato a Chambéry (Francia) 08/05/1967 residente a Milano in Via Privata degli Artaria 13 FZZNLS67E08Z110R - in persona

TAIOCCHI CINZIA nata a Bergamo il 07/12/1962 residente in Via Como 10 Bergamo TCCCNZ62T47A794Z - in persona

OTTOMANO SANTA nata a Mola di Bari il 21/05/1965, ivi residente in Via della Luna 10 70042 TTMSNT65E61F280G - per delega a Prandolini Bruno

Ramaroli Fabio

Prandolini Bruno



ALLEGATO "B" AL N. 4602/1320 DI REPERTORIO -----
----- STATUTO -----
----- Art. 1 -----
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA
1-1 È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata -----
--- "ASSOCIAZIONE ITALIANA NEGOZI CELIACHIA - Ente del Terzo Settore" ---
----- (più brevemente anche "A.I.N.C. ETS"), -----
con sede legale in Milano, via Della Moscova n. 13. -----
Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto. -----
1-2 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. -----
----- Art. 2 -----
----- SCOPO ED OGGETTO SOCIALE -----
2-1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni associatoeconomiche. -----
2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----
2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore: -----
= interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a), ed in particolare produzione e commercializzazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare per persone affette da malattie metaboliche congenite, da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, per le quali la dietoterapia rappresenta intervento irrinunciabile, Patologie inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza D.P.C.M 12 gennaio 2017; -----
= prestazioni associato-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c), con riferimento alla Legge 4 luglio 2005 n. 123 recante "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia", e in particolare: -----
- ricerca e messa a disposizione nei punti vendita associati di prodotti che gli

aggiornamenti del mercato offrono al fine di agevolare i propri clienti alle scelte più appropriate per i loro disagi alimentari; -----

- controllo che nei Negozi Specializzati Celiachia Associati ci sia un'adeguata offerta di prodotti senza glutine erogabile dal SSN; -----

- ricerca, proposta e coordinamento di strutture di organizzazione commerciale con l'obiettivo del contenimento dei prezzi dei prodotti a beneficio dei propri Associati e dei loro clienti; -----

= educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), e in particolare organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione, avvalendosi di medici specializzati, rivolti a titolari e collaboratori nei punti vendita di erogazione di prodotti dietetici. -----

Come rappresentante della Categoria Negozi Specializzati potrà partecipare, a livello istituzionale, ai lavori che riguardano l'organizzazione dell'erogazione dei buoni celiachia tramite Tessera Sanitaria o altro metodo informatizzato e potrà intervenire a livello nazionale con Interpelli Formali o Denunce Formali agli Enti di Competenza qualora esistano ritenute non conformi. -----

2-4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. -----

2-5 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni. -----

2-6 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati. -----

2-7 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017. -----

2-8 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. -----

----- Art. 3 -----

----- PATRIMONIO ED ENTRATE -----

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. -----

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate: -----

a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dagli associati;

b) contributi e liberalità degli associati e di enti privati o pubblici; -----

c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e associati; -----

d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente. -----

3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione. -----

3-4 I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3-5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte degli associati sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi. -----

----- Art. 4 -----

----- **ASSOCIATI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE** -----

4-1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere almeno sette persone fisiche associate. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. -----

4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo. -----

4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda inviando l'apposito "MODULO DI ADESIONE" compilato a mezzo mail o pec presenti sul sito internet AINC al Presidente del Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti. -----

4-4 Il Presidente del Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace dopo conferma di versamento della quota di iscrizione e determina l'immediato acquisto della qualifica di associato da parte dell'istante. Al conseguimento dello status di associato si accompagna l'invio della ricevuta di versamento della quota associativa valida ai fini fiscali. La deliberazione di ammissione del nuovo associato è senza indugio annotata nel libro degli associati. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4-5 La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile per nessun

Panzeri Fabio

Panzeri Fabio

motivo e titolo. -----

4-6 Tutti gli associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, gli associati hanno i seguenti diritti: -----

a) il diritto a partecipare alle attività associative; -----

b) il diritto di voto in Assemblea; -----

c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali; -----

d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente all'associato l'esame entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese dell'associato richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy. -----

4-7 Tutti gli associati hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti a osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi dell'associazione e a versare le quote associative. -----

4-8 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili agli associati. -----

4-9 Gli associati minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali. -----

Art. 5 -----

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO -----

5-1 Oltre che per morte, la qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza o per esclusione. -----

5-2 L'associato può in qualsiasi momento notificare al Presidente o al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota associativa dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore. -----

5-3 Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 gennaio di ogni anno. -----

5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'associato interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. -----

5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di associato, l'associato è senza indugio cancellato dal libro degli associati. -----

5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione. -----

Art. 6 OBBLIGHI ASSICURATIVI -----

6-1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli associati. -----

6-2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. --

Art. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

7-2 Sono organi dell'Associazione: -----

a) l'Assemblea; -----

b) il Presidente; -----

c) il Consiglio Direttivo; -----

d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria. -----

7-3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo. -----

7-4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali: -----

a) libro degli associati; -----

b) registro dei volontari; -----

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; -----

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali. -----

Art. 8

ASSEMBLEA

8-1 L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. -----

8-2 Essa è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative. ----

8-3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano. -----

8-4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati in regola con il versamento delle quote associative. -----

8-5 In Assemblea ciascun associato ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. -----

Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati. ---

L'intervento in assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. -----

8-6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. -----

Panzeri Silvio

Anna Maria

8-7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti. -----

8-8 Il Presidente nomina tra i gli associati il Segretario verbalizzante. -----

8-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa. -----

8-10 Salvo quanto infra precisato, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione. -----

8-11 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati. -----

8-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati. -----

8-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono sempre necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. -----

8-14 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. -----

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso spedito via mail, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, all'indirizzo di posta elettronica (non necessariamente certificata) indicato dagli associati sul "MODULO DI ADESIONE", nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. -----

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e/o delle modalità di partecipazione con mezzi audio/video collegati, nonché l'ordine del giorno. -----

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico. -----

8-15 L'Assemblea ordinaria: -----

a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero; -----

b) approva il bilancio consuntivo di esercizio; -----

c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti; -----

d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo; -----

- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----
 - f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione; -----
 - g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno. -----
- 8-16 L'Assemblea straordinaria: -----
- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto; -----
 - b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio; -----
 - c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno. -----

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

9-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa. -----

9-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 10 (dieci) membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da associati dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. -----

9-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. -----

9-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 (quindici) giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario. -----

9-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. -----

Il Presidente propone la nomina dei Referenti Regionali al Consiglio Direttivo, che dopo l'approvazione entrano di diritto nel Consiglio Direttivo. -----

Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. -----

9-6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. -----

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti. -----

9-7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

9-8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare: -----

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente; -----

- b) la fissazione delle quote associative; -----
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione; -----
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; -----
- e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione; -----
- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; -----
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali; -----
- h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti; -----
- i) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; -----
- l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi associati; -----
- m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. -----

9-9 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo. -----

9-10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni. -----

----- Art. 10 -----

----- DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE -----

10-1 Il Consiglio Direttivo decade: -----

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; -----
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti; -----
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea. -----

10-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 (quindici) giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 (quindici) giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione. -----

10-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade: -----

- a) per dimissioni; -----
- b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta. -----

10-4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 (quindici) giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 (quindici) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione. -----

----- Art. 11 -----

----- SEGRETARIO E TESORIERE -----

11-1 Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento. -----

11-2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. -----

11-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente. -----

----- Art. 12 -----

----- ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO -----

12-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----

12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria degli associati ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto. -----

12-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque: -----

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero); -----

- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; -----

- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile; -----

- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del

Terzo settore. -----

12-4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet. -----

12-5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. -----

12-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. ----

----- **Art. 13** -----

----- **ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI** -----

13-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta. -----

13-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. ----

13-3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni. -----

13-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti. -----

----- **Art. 14 SCIoglimento** -----

14-1 L'Associazione ha durata illimitata. -----

14-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. -

14-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori. -----

14-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione di promozione sociale, possibilmente con finalità analoghe, salva diversa destinazione imposta dalla legge. -----

----- **ART. 15** -----

----- **CLAUSOLA COMPROMISSORIA** -----

15-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto

quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro. -----

----- **Art. 16 NORME APPLICABILI** -----

16-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione. --

16-2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

16-3 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente Testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto. -----

"I talle" che dopo l'approvazione entrano di diritto nel Consiglio Direttivo."

Ramaroli Fabio

Luigi Maria Felfo

Copia conforme all'originale documento su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22 D.Lgs 7 marzo 2005 n.82. Milano, 06 maggio 2024.